



# COMUNE DI LORIA

*Provincia di Treviso*

## SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENTIVO

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE

### N. 14 DEL 26/03/2024

**OGGETTO:** Ordinanza di divieto al transito in via Ronchi e via Vignola, interessate dai lavori di estensione della rete fognaria e ristrutturazione rete acquedottistica da parte della ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) per conto dell'Alto Trevigiano Servizi S.p.A. - Proroga Ordinanza n. 2 fino al 03.05.2024.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, giusto il decreto Sindacale di nomina n. 7 del 29.12.2023;

Vista la richiesta del 18.03.2024 volta ad una proroga dell'Ordinanza n. 2/2024 di chiusura al transito delle vie Ronchi e Vignola, inoltrata dalla ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) e pervenuta al protocollo comunale in data 19.03.2024 al n. 3638 per ultimare i lavori di estensione della rete fognaria e ristrutturazione rete acquedottistica per conto dell'Alto Trevigiano Servizi S.p.A.;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

Visti:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, e successive modifiche ed integrazioni e la L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni;

#### ORDINA

che la chiusura al traffico H24 delle vie Ronchi e Vignola, per l'esecuzione dei lavori di estensione della rete fognaria e ristrutturazione rete acquedottistica, da effettuarsi a cura della ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) per conto dell'Alto Trevigiano Servizi S.p.A., **prosegue fino al 3.05.2024**, alle stesse condizioni disposte dall'Ordinanza n. 2 del 12.01.2024.

Responsabile unico del cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza è la Ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) via Verdi n. 21, p.i. 04754810267.

Possono derogare alla presente Ordinanza i mezzi in servizio di Polizia e Soccorso.

Dovrà essere sempre garantita ai frontisti e agli aventi diritto, la possibilità di accedere od uscire liberamente dalle proprie abitazioni/attività con i veicoli da loro condotti, nel rispetto della sicurezza stradale.

La ditta suddetta è tenuta a rispettare eventuali disposizioni integrative impartite dalla Polizia Locale e/o dal personale dei servizi stradali di cui all'art. 12 del C.d.S., qualora le ritenessero necessarie al fine di migliorare la sicurezza stradale o la fluidità del traffico.

Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza, rimanendo sollevati da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti.

L'ufficio messi notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.



# COMUNE DI LORIA

*Provincia di Treviso*

---

La presente Ordinanza deve intendersi rilasciata solo ed esclusivamente ai sensi del Codice della Strada per la sospensione e/o limitazione del traffico veicolare, salvo diritti di terzi, e non sostituisce eventuali altri provvedimenti di altri Enti eventualmente necessari per l'attività di cui trattasi.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune o in alternativa, entro lo stesso termine all'Ispettorato Generale per la Circolazione e La Sicurezza Stradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

*Allegata Ordinanza n. 2 del 12.01.2024*

IL RESPONSABILE